CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 1882/2025

Oggetto: AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI SCARPINO. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 712 DEL 07.02.2011 E SS.MM.II., RELATIVA AGLI INVASI DI DISCARICA DENOMINATI SCARPINO 1 E 2, RIGUARDANTE LA COPERTURA SUPERFICIALE FINALE DEL PROGETTO DENOMINATO P4EST.

In data 10/07/2025 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visti:

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis, Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n.58 avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”.
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 2022 n. 11;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";
- il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche denominate Scarpino S1 e S2, site in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con A.D. n. 712/2011 del 07/02/2011 e ss.mm.ii..

Richiamato in particolare l'Atto Dirigenziale n.2229 del 20/07/2016 con il quale sono stati approvati i progetti definitivi per la realizzazione di interventi di chiusura della discarica di Scarpino 1 e 2 e per la realizzazione delle opere di regimazione delle acque.

Vista la nota n. 13275 del 03/09/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53459 del 04/09/2024, con la quale AMIU Genova S.p.A. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, corredata di quietanza di avvenuto pagamento delle spese istruttorie, riguardante la copertura superficiale finale del cantiere denominato *P4est*.

Rilevato che, come riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza trasmessa con la sopra citata nota n. 13275/2024, la modifica in oggetto prevedeva variazioni ritenute non sostanziali alla regimazione delle acque meteoriche, al perimetro dell'area di intervento, al numero delle terre armate, alla stratigrafia delle piste intermedie ed alle caratteristiche del canale di base.

Visto che con nota n. 56145 del 18/09/2024 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato ad AMIU l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 ss.mm.ii., per l'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale a seguito della modifica non sostanziale specificando:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il luogo in cui risultavano disponibili gli atti;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- l'informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazione in materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy;

Contestualmente è stato richiesto agli Enti competenti di esprimere eventuali osservazioni in merito all'istanza in oggetto.

Preso atto che con nota n. 29422 del 02/10/2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 59132 del 03/10/2024, ARPAL ha trasmesso il proprio parere comprensivo di richieste di chiarimenti.

Richiamata la nota prot. n. 61134 del 11/10/2024, con la quale la Città Metropolitana di Genova, esaminata la documentazione presentata da AMIU Genova S.p.A. e tenuto conto del sopra citato parere ARPAL, ha richiesto l'invio di documentazione integrativa e contestualmente sospeso i tempi del procedimento.

Fatto rilevare che con nota n. 20204 del 02/04/2025, la scrivente Amministrazione ha sollecitato la società AMIU a trasmettere le integrazioni richieste entro 10 giorni dal ricevimento della nota

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

stessa.

Vista la nota n.5896 del 10/04/2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 22415 del 11/04/2025, con la quale AMIU ha richiesto la proroga al 24/04/2025 per la trasmissione delle integrazioni motivandola con la necessità *"… di analizzare gli esiti di un campo prova che, a partire dal 11/04/2025, AMIU intende realizzare su una porzione del P4EST*.". Nella stessa nota AMIU ha inoltre dichiarato che tale campo prova ha l'obiettivo di favorire il mantenimento del terreno colturale e il controllo dell'erosione nel tempo.

Richiamata la nota n. 22899 del 14/04/2025, con la quale Città Metropolitana ha concesso la proroga.

Vista la nota n. 6601 del 24/04/2025, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 25174 del 28/04/2025, con la quale AMIU ha risposto alle integrazioni richieste e contestualmente ha trasmesso una nuova variante progettuale resasi necessaria per migliorare il sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di erosione o dilavamento del terreno vegetale di copertura.

Rilevato che la variante in questione va a modificare ulteriormente gli elaborati progettuali allegati alla sopra richiamata istanza prevedendo l'inserimento di due canaloni nell'impluvio centrale dell'area del *P4est* per potenziare il sistema di allontanamento delle acque meteoriche, considerati anche i fenomeni erosivi che sono accaduti a seguito delle piogge intense precedentemente occorse. La variante in oggetto va a modificare anche le aree estese a forte pendenza in quanto si prevede di sostituire il terreno vegetale (spessore 20 cm) con una idrosemina potenziata di spessore irrilevante. Si prevede altresì l'inserimento di gabbioni di contenimento a monte di tutte le canalette stradali al fine di fornire maggiore piede stabilizzante agli strati culturali sui versanti.

Atteso che la variante progettuale ha apportato modifiche che non erano ancora state oggetto di valutazione istruttoria, la Città Metropolitana di Genova ha ritenuto necessario richiedere ulteriori integrazioni con nota n. 27261 del 07/05/2025.

Richiamata la nota n. 8846 del 05/06/2025, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 33945 del 06/06/2025, con la quale AMIU ha risposto alle ulteriori richieste di integrazioni ed ha allegato nuovamente tutti gli elaborati di progetto aggiornati.

Considerato che con la medesima nota n.8846/2025, nello specifico, AMIU ha dichiarato che non sono state eseguite ulteriori verifiche di stabilità non essendo state modificate le sezioni del *capping* rispetto a quanto già presentato.

Rilevato che, al fine di valutare adeguatamente dal punto di vista geotecnico, la modifica allo strato superficiale del *capping*, Città Metropolitana ha chiesto un parere tecnico a Regione Liguria la quale, nell'ambito del "Progetto 1000 Esperti" del PNRR, fornisce consulenza agli Enti. Con nota tecnica assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 38119 del 25/06/2025, l'esperto messo a disposizione da Regione Liguria ha constatato che le modificazioni proposte nella struttura/stratigrafia della copertura superficiale del corpo rifiuti (comportanti lo stralcio, dalle previsioni di progetto, della posa dello strato sommitale di terreno colturale, in corrispondenza dei settori superiori e sud del corpo rifiuti) risulterebbero supportate essenzialmente da "*problematiche di posa del terreno colturale*" in presenza comunque di verifiche di stabilità che, nella configurazione finale, risultano caratterizzate da coefficienti di sicurezza ampiamente superiori ai

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

valori minimi previsti dalla normativa tecnica di riferimento.

Considerato quindi che le verifiche di stabilità trasmesse non giustificano la sostituzione dello strato di terreno colturale di 20 cm con la sola idrosemina potenziata tipo Biover costituita da fibre di legno ed agenti colloidali per il rivestimento anti-erosivo e stabilizzante del terreno.

Ritenuto altresì che le motivazioni del gestore circa le difficoltà di posa del terreno colturale possano essere ovviate con opportuni accorgimenti durante l'esecuzione dei lavori o con il supporto di elementi strutturali che consentano di realizzare tale strato.

Preso atto che la necessità di mantenere almeno uno spessore minimo per il terreno colturale deriva dai criteri riportati nel par.2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003, i quali stabiliscono che lo strato superficiale di copertura deve favorire lo sviluppo di specie vegetali e fornire una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche.

Ritenuto quindi che l'utilizzo della sola idrosemina non possa soddisfare tali requisiti.

Premesso ciò, la Città Metropolitana con nota n. 38761 del 27/06/2025 ha comunicato il preavviso di adozione di provvedimento negativo ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90 limitatamente al solo punto dell'istanza relativo alla modifica dello strato di terreno vegetale, come meglio descritto negli elaborati di progetto trasmessi con la citata nota n. 8846/2025. Contestualmente la Città Metropolitana ha comunicato ad AMIU la possibilità di presentare osservazioni, corredate da eventuali documenti, in merito al parziale preavviso di diniego entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa.

Preso atto che, ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, il preavviso di diniego comporta la sospensione dei tempi procedimentali i quali ricominceranno a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza dei dieci giorni.

Considerato che il terreno superficiale costituisce parte integrante del pacchetto di copertura e pertanto non può essere valutato a parte e stralciato dal procedimento in esame.

Preso atto che con nota prot.10648 del 07/07/2025, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 40827 del 08/07/2025, AMIU ha trasmesso le proprie osservazioni evidenziando che:

- *Lo scivolamento dello strato di terreno vegetale (20 cm) non è imputabile a fenomeni inerziali analizzati nelle tipiche verifiche di stabilità, di cui si confermano i risultati contenuti nel progetto definitivo approvato, ma riguarda problemi di dilavamento ed erosione legati al verificarsi di eventi metereologici eccezionali. Tale constatazione deriva dall'osservazione, nonostante l'esecuzione a regola d'arte delle opere di capping, di cinematismi all'interno dello strato di terreno vegetale innescati a seguito di eventi precipitativi particolarmente intensi, come quelli avvenuti nel 2024. Per contrastare tali fenomeni è nata la proposta presentata in variante.*

Rilevato altresì che AMIU, per ovviare al problema dell'utilizzo della sola idrosemina in alcune parti della copertura del *P4est*, propone una ulteriore soluzione costruttiva che "…*prevede l'impiego di un sistema a struttura a nido d'ape ottenuta mediante accoppiamento alternato di*

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

strisce di non-tessuto permeabile in poliestere/poliammide, con la funzione principale di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi, mantenendo confinato uno strato di 0,10 m di terreno vegetale sulla scarpata al fine di facilitare la crescita della vegetazione.".

Ritenuto che l'ulteriore soluzione proposta da AMIU non rispetti ancora lo spessore minimo di terreno vegetale di 20 cm già approvato per il *P4est* con l'A.D. n. 2229/2016. Non si reputa pertanto accoglibile nemmeno questa soluzione in quanto non sono stati superati i motivi ostativi già comunicati con la nota n. 38761/2025.

Considerato che con la nuova regimazione delle acque proposta, la posizione di crinale del *P4est e* la ridotta estensione delle aree maggiormente acclivi i fenomeni di ruscellamento superficiale possano essere limitati. Pertanto, si ritiene che l'erosione dovuta ad eventi meteorologici eccezionali possa essere contrastata utilizzando sistemi antierosione efficaci a trattenere uno spessore minimo di 20 cm di terreno.

Richiamata la nota della scrivente Amministrazione n. 32121 del 28/05/2025 con la quale è stato comunicato alla società AMIU che *"…nella parte dispositiva del prossimo provvedimento relativo alla discarica di Scarpino, verrà inserita una prescrizione richiedente la trasmissione dei suddetti piani* (Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e requisiti tipo del piano collaudi*) entro un termine ritenuto congruo alla loro redazione*.".

Considerato che è in corso il procedimento per l'aggiornamento dei requisiti tipo del piano collaudi (riferimento alla nota della Città Metropolita n.33714 del 05/06/2025), si ritine opportuno prescrivere nel presente Atto la trasmissione del nuovo PMC, da redigere seguendo il format approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.1303 del 22/12/2023, entro un termine di 150 giorni.

Ritenuto invece che, per quanto concerne le altre modifiche alla copertura apportate dalla variante progettuale (riferimento agli elaborati allegati alla citata nota n. 8846/2025), nulla osta al loro accoglimento, purché si rispettino le seguenti condizioni:

- gli strati di drenaggio del biogas e delle acque meteoriche dovranno rispettare le caratteristiche di trasmissività e permeabilità di cui al par. 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;

- lo strato di ghiaia per il drenaggio del percolato dovrà rispettare le caratteristiche di cui al paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;

- La copertura dovrà essere oggetto di costante monitoraggio e, in caso di necessità, sottoposta ad interventi di manutenzione al fine di preservare i requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d'uso previste nel pino di ripristino ambientale;

- AMIU dovrà installare un misuratore, prima dell'ingresso alla valvola di commutazione, che monitori il metano presente nel flusso captato dall'area del *P4est* al fine di convogliare tale flusso al biofiltro in presenza di una quantità di metano inferiore a 0,001 $Nm^3/m^2/h$. Tale monitoraggio potrà essere sospeso, previo consenso di ARPAL e Città Metropolitana di Genova, sulla base delle risultanze ottenute al termine di un anno di rilevazione.

- Qualora i lavori che saranno svolti determinassero modifiche ai presidi ambientali, AMIU

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

dovrà aggiornare le pertinenti tabelle del PMC e la relativa planimetria argomentando la eventuale rimozione/riposizionamento/sospensione dei presidi stessi.

- Una volta terminati i lavori di realizzazione della copertura definitiva in oggetto, AMIU dovrà trasmettere documentazione comprovante l'assenza di rifiuti nella parte nord la cui perimetrazione è stata leggermente ristretta rispetto a quanto approvato con A.D. n.2229/2016 (riferimento alla relazione tecnica di cui alla nota n. n. 13275/2024). Tale variazione del perimetro è dovuta alla presenza della dorsale elettrica di alimentazione in media tensione la quale può costituire pericolo per le maestranze impegnate nell'esecuzione degli scavi e pertanto le trincee di ancoraggio previste sono state spostate più a valle per eliminare tale interferenza. Qualora AMIU determini la presenza di rifiuti nell'area non oggetto di lavori di copertura finale, dovrà presentare apposita istanza, entro 30 giorni dal completamento del *capping* del P4est, proponendo una soluzione che garantisca la copertura definitiva di quella parte di discarica.

- Una volta terminati i lavori di realizzazione della copertura definitiva in oggetto AMIU dovrà effettuare una campagna di misura delle emissioni diffuse in atmosfera secondo le specifiche del PMC approvato con A.D. n.3582/2016, come già disposto dal punto 1, *lett. a)* dell'A.D. n.2229/2016. I risultati della campagna dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Genova e ARPAL entro 30 giorni dal completamento delle misure.

- di fare salve tutte le prescrizioni già impartite di cui all'A.D. n. 2229/2016 e s.m.i, e non in contrasto con il presente atto.

Dato atto che nell'ambito del procedimento è emerso un diniego parziale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 limitatamente al solo punto dell'istanza relativo alla modifica dello strato di terreno vegetale come meglio descritto sopra. Considerato che la Città Metropolitana non ritiene accoglibili le controdeduzioni di AMIU, si specifica che il presente Atto approva la modifica non sostanziale del *P4est*, di cui alla variante di progetto trasmessa con la citata nota n. 8846/2025, ad eccezione dello strato superficiale di terreno vegetale che dovrà rispettare quanto era stato approvato nell'A.D. n.2229/2016 e quindi prevedere, per tutta l'esenzione dell'area in oggetto uno spessore minimo di 20 cm, eventualmente integrato da sistemi antierosione di rinforzo (es: geosinteitici, geocelle).

Vista la relazione istruttoria, inserita nel fascicolo informatico al prot. n. 41536 del 10.07.2025, sottoscritta dal responsabile del procedimento;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2023/2025 paragrafo 15, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Dato atto, inoltre, che:

- la modifica proposta da AMIU Genova S.p.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, e ss.mm.ii.;
- con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 53459 del 04/09/2024, AMIU Genova S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di avvenuto pagamento (riferimento ID transazione 05094117345) degli oneri istruttori pari a 2.000,00 Euro;
- l'atto finale necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto dirigenziale verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

1. la modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciate con A.D. n. 712/2011 del 07.02.2011 e ss.mm.ii. per le discariche denominate Scarpino 1 e 2 riguardante la copertura superficiale finale del progetto denominato *P4est*, di cui alle premesse, da eseguirsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

   a) gli strati di drenaggio del biogas e delle acque meteoriche dovranno rispettare le caratteristiche di trasmissività e permeabilità di cui al par. 2.4.3 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;

   b) lo strato di ghiaia per il drenaggio del percolato dovrà rispettare le caratteristiche di cui al paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.;

   c) La copertura dovrà essere oggetto di costante monitoraggio e, in caso di necessità, sottoposta ad interventi di manutenzione al fine di preservare i requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d'uso previste nel piano di ripristino ambientale;

   d) AMIU dovrà installare un misuratore, prima dell'ingresso alla valvola di commutazione, che monitori costantemente il metano presente nel flusso captato dall'area del *P4est* al fine di convogliare tale flusso al biofiltro solo in presenza di una quantità di metano inferiore a 0,001 $Nm^3/m^2/h$. In caso contrario il flusso dovrà essere avviato al sistema di aspirazione e trattamento esistente. Tale monitoraggio potrà essere sospeso, previo consenso di ARPAL e Città Metropolitana di Genova, sulla base delle risultanze ottenute al termine di un anno di rilevazione.

   e) Qualora i lavori che saranno svolti determinassero modifiche ai presidi ambientali, AMIU dovrà aggiornare le pertinenti tabelle del PMC e la relativa planimetria argomentando la eventuale rimozione/riposizionamento/sospensione dei presidi stessi.

   f) Una volta terminati i lavori di realizzazione della copertura definitiva in oggetto, AMIU dovrà trasmettere documentazione comprovante l'assenza di rifiuti nella parte nord la cui perimetrazione è stata leggermente ristretta rispetto a quanto approvato con A.D. n.2229/2016 (riferimento alla relazione tecnica assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53459 del 04/09/2024). Qualora AMIU determini la presenza di rifiuti in tale area non oggetto di copertura finale, dovrà presentare apposita istanza, entro 30 giorni dal completamento del *capping* del P4est, proponendo una soluzione che garantisca la copertura definitiva di quella parte di discarica.

   g) Una volta terminati i lavori di realizzazione della copertura definitiva in oggetto AMIU dovrà effettuare una campagna di misura delle emissioni diffuse in atmosfera secondo le specifiche del PMC approvato con A.D. n.3582/2016, come già disposto dal punto 1, lett. a) dell'A.D. n.2229/2016. I risultati della campagna dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Genova e ARPAL entro 30 giorni dal completamento delle misure.

   h) Il terreno colturale, ove previsto, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm, eventualmente integrato da sistemi antierosione, e pertanto non potrà essere costituito dalla sola idrosemina potenziata.

2. AMIU dovrà trasmettere, entro 150 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Piano di Monitoraggio e Controllo per le discariche denominate S1, S2 e S3 utilizzando il format di

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

PMC di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1303 del 22/12/2023.

3. di fare salve tutte le prescrizioni e quant'altro contenuto nei seguenti Provvedimenti o Atti Dirigenziali, non in contrasto con il presente atto: n. 712/2011, n. 4723/2011, n. 654/2012, n. 2533/2013, n. 1918/2014, n. 2303/2014, n. 2433/2014, n. 4715/2014, n. 5248/2014, n. 2854/2015, n. 3116/2015, n. 857/2016, n. 2229/2016, n. 2428/2016, n. 3582/2016, n. 669/2017, n. 2453/2017, n. 328/2018, n. 1141/2019, n. 2153/2020, n. 1126/2021, n. 2429/2021, n. 2098/2022, n. 2911/2022, n. 257/2023, n. 694/2023, n.1239/2023, n. 2106/2023, n.2678/2023, n.2775/2024 e n.2801/2024;

4. di trasmettere il presente provvedimento a:
   - AMIU Genova S.p.A.;
   - Comune di Genova;
   - Regione Liguria;
   - ASL 3 "Genovese";
   - ARPAL;
   - Albo Regionale dei Gestori Ambientali;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 37 giorni (al 10.07.2025), dal ricevimento dell'istanza avvenuto in data 04/09/2024, tenuto conto delle sospensioni per richiesta integrazioni.

Si dà atto che il trattamento dei dati personali forniti dal soggetto autorizzato e disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale